

ACCORDO

TRA

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

E

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito denominato ‘Dipartimento’) con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, 00186, C.F. n. 80188230587, rappresentata dal dott. Gianfranco Costanzo, Capo del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

L’Università degli Studi del Molise - di seguito denominata più brevemente “Università”, (Codice Fiscale n. 92008370709 – P.I. 0074515076), con sede in Campobasso, Via De Sanctis s.n.c., nella persona del Rettore, Legale Rappresentante, Prof. Giuseppe Peter Vanoli, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell’Università;

di seguito denominati, se indicati singolarmente, come “Parte” e, se indicate congiuntamente, come “Parti”

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 19, prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia è *“la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023, reg. n. 2307”*;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” e, in particolare, all’articolo 3, comma a), attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l’altro, *“le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere*

della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica”;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono state conferite le deleghe di funzioni “*di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, ...*”

CONSTATATO CHE

- come da rapporto ISTAT 31 marzo 2025, il declino demografico che interessa da anni l'Italia è caratterizzato da una diminuzione della natalità e della fecondità (con 1,18 figli per donna), da un aumento della speranza di vita (83,4 anni) e da un significativo flusso migratorio (191mila emigrazioni per l'estero), e che la popolazione residente continua a diminuire, mentre la dimensione delle famiglie si riduce (2,2 componenti per famiglia);
- le attuali dinamiche demografiche, pertanto, proseguono la tendenza alla diminuzione delle nuove generazioni, causando uno squilibrio a favore di quelle più anziane e che non si ravvisano, al momento, segnali di una inversione di tendenza nel numero delle nascite nei prossimi anni (370mila nel 2024), anche considerando le ipotesi più favorevoli sulla propensione media delle coppie ad avere un figlio o ad averne uno in più;
- si osservano coppie con figli nel 29,2% dei casi e che esse, per molti anni, sono state non solo il modello prevalente di famiglia ma anche quello interessato dalla diminuzione più consistente; le coppie senza figli, stabili nel tempo, rappresentano invece un quinto del totale (poco più del 20%). Inoltre, una famiglia su 10, in leggero aumento nel corso degli anni, è di tipo monogenitore, e si tratta principalmente di madri sole (8,7%), ma sono evidenti anche casi di padri con figli (2,1%);
- la difficoltà di identificare le leve per un'inversione di tendenza demografica a medio-lungo periodo alberga nella natura multifattoriale stessa delle condizioni e delle scelte di natalità, e che, pertanto, è necessario comporre un quadro solido delle conoscenze scientifiche sulla demografia che supportino il decisore politico

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento promuove e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, anche supportando i genitori con figli minorenni nell'assolvere il proprio ruolo, attraverso la valorizzazione e potenziamento delle

proprie risorse, competenze e abilità nonché sostenendo interventi volti al rafforzamento dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

- l'Università, con il suo Dipartimento di Economia, è un centro di eccellenza nel campo dell'analisi demografica delle intenzioni di fecondità in Italia;
- il Dipartimento per le politiche della famiglia è interessato ad approfondire, con metodi ed evidenze scientifiche, lo studio delle aspettative di fecondità e fecondità realizzata oltre che a individuare gli ostacoli nel fare figli in Italia al fine di accertare le cause che hanno condotto al cd. 'inverno demografico', così come le politiche di possibile sviluppo del nucleo familiare;
- il Dipartimento e l'Università, in virtù delle proprie finalità istituzionali, sono concordi nel ritenere di fondamentale importanza la messa in campo di azioni congiunte a supporto della ricerca in materia di sviluppo demografico;

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la "Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2024
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027";
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027";
- l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2023, n. 203, che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, la spesa annua di euro 1.250.000,00 destinata al supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere dalla stessa data è stato conferito al Dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, finalizzata, fra l’altro, a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli appalti pubblici;
- l’articolo 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- ai sensi dello Statuto, l’Università “stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Con il presente Accordo, il Dipartimento e l’Università, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico-scientifiche, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato allo studio delle “*Aspettative di fecondità e fecondità realizzata: Aspettative di fecondità e fecondità realizzata: individuazione degli ostacoli nel fare figli in Italia*” in materia di demografia, da completare entro dodici mesi dalla data di stipulazione del presente Accordo.
3. La collaborazione sarà svolta presso le sedi delle Parti.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’Università si impegna a:
 - a) effettuare le analisi statistiche sui dati ISTAT dell’Indagine Multiscopo sulle intenzioni di fecondità con il linkage sui dati delle nascite;
 - b) commentare e dare indicazioni di policy dei risultati ottenuti;
 - c) monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all’articolo 5 del presente Accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione del presente Accordo e i relativi risultati;
 - d) favorire la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Per le finalità di cui all’art. 1 il Dipartimento si impegna a:

a) svolgere in collaborazione con l'Università un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico scientifico della gestione dei flussi informativi e delle attività previste dall'Accordo;

b) monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all'articolo 5 del presente Accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione dello stesso e i relativi risultati;

c) favorire la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

3. Le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.

4. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 3

(Attuazione dell'Accordo)

L'Università si impegna a svolgere le attività di cui al presente atto costituendo un apposito gruppo di lavoro e mettendo a disposizione il personale tecnico del suo organico e quello esterno che eventualmente riterrà opportuno utilizzare, nonché i propri spazi e le proprie attrezzature.

Art. 4

(Risorse e modalità di pagamento)

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo è effettuata secondo il piano finanziario concordato e non comporta oneri aggiuntivi ulteriori a carico delle Parti. Il costo complessivo del progetto – come di seguito precisato – ammonta ad € 25.000,00 così ripartiti:

a. € 20.000,00 (ventimila/00) a carico del Dipartimento;

b. € 5.000,00 (cinquemila/00), a carico dell'Università per far fronte all'impegno orario del personale che partecipa alle attività di ricerca.

2. Le risorse a carico del Dipartimento, pari a € 20.000,00, a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Capitolo 858 - Centro di Responsabilità 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2025-26, saranno corrisposte secondo le seguenti modalità:

- il 50% alla presentazione di un progetto esecutivo delle attività di cui al precedente art. 3;
- il saldo, sino a concorrenza della quota di competenza, a seguito della presentazione di quanto indicato al successivo comma 3 del presente articolo.

3. L'Università, per le scadenze riportate al precedente comma 2, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse a carico del Dipartimento, dietro

presentazione di apposita richiesta provvederà alla rendicontazione delle predette spese, con separata indicazione anche della quota di spesa a proprio esclusivo carico e degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma esecutivo approvato, producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a. rapporto finale sulla ricerca;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.), relativa alle spese sostenute che devono corrispondere ai pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - c. prospetto di dettaglio delle spese sostenute;
 - d. documenti giustificativi a supporto delle spese medesime (da trasmettere anche su supporto informatico al fine di consentire al Dipartimento le verifiche amministrativo-contabili);
 - e. dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
4. Tale documentazione dovrà essere inoltrata al Dipartimento a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it.

5. In ogni caso, le spese sostenute dovranno essere:

- necessarie alla realizzazione della ricerca;
- temporalmente riferite al periodo intercorso tra la data di registrazione del presente Accordo da parte dei competenti organi di controllo e la data di conclusione delle attività;
- verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.

6. L'importo sopra riportato è da intendersi al di fuori del campo di applicazione IVA in quanto rientrante nell'ambito dell'attività istituzionale degli Enti non commerciali di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/72, ed erogato dietro presentazione da parte dell'Università di apposita richiesta di pagamento.

Il Dipartimento trasferirà le risorse all'Università sul seguente conto: Contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso – IBAN IT06L 01000 04306 TU0000021195 per l'incasso delle entrate derivanti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti di cui alla tabella allegata alla L. 720/1984.

Art. 5

(Monitoraggio e verifica dei risultati)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per il Dipartimento:

Referente Dott.ssa Maria Antonietta Tilia, email: m.tilia@governo.it

Aspetti amministrativi: Avv. Antonello Tornitore, email: a.tornitore@governo.it

PEC: segredipfamiglia@pec.governo.it

- per l'Università:

Referente: Prof. ssa Cecilia Tomassini Claudio email: cecilia.tomassini@unimol.it

Aspetti amministrativi: Dott. Giuseppe Ciocca email: ciocca@unimol.it

PEC: amministrazione@cert.unimol.it

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti dell'Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

3. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Capo del Dipartimento nomina il Comitato paritetico, composto da 2 rappresentanti per ciascuna Parte, oltre ai referenti di cui al precedente comma 1, con funzioni di indirizzo e monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati finali conseguiti, anche in relazione alle attività di rendicontazione di cui al precedente articolo 4. Il Comitato ha, inoltre, il compito di definire i tempi e le modalità di diffusione dei risultati prodotti in collaborazione tra le Parti nell'ambito del presente Accordo, in conformità con il successivo art. 13.

4. Il Comitato sarà convocato dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti.

5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio referente o i propri rappresentanti nell'ambito del Comitato, come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti.

Art. 6

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, i documenti, le informazioni e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti, ed espressamente indicati come confidenziali, in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate". Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo sulle informazioni riservate, compresi i documenti, i dati e le informazioni di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso fino ad un periodo di tre anni dopo il termine della stessa. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alle altre Parti. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

2. Le parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla

trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal rispettivo progetto attuativo.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del medesimo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
3. Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il Dipartimento come sopra individuato, denominato e domiciliato. Per l’Università il Responsabile Gestionale del Dipartimento Dott. Giuseppe Ciocca e il Referente di cui all’art. 5, sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell’Ateneo vigente.
4. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 8

(Durata dell’Accordo)

1. Il presente Accordo è valido dalla data della sottoscrizione delle Parti ed è efficace dall’avvenuta registrazione della stessa e ha durata 12 mesi dalla comunicazione da parte del Dipartimento dell’avvenuta registrazione, salvo proroga, per ragioni oggettive, senza ulteriori oneri, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi 20 giorni prima della scadenza con apposito atto predisposto e sottoscritto dalle Parti.
2. L’imposta di bollo è a carico delle Parti se dovuta.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo, mediante comunicazione

scritta da inviare all'altra Parte con posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data del recesso.

Art. 10

(Risoluzione per inadempimento)

1. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'Accordo previa diffida ad adempiere.
2. Ciascuna Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dal presente Accordo, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dall'altra Parte a causa dell'inadempimento.
3. Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che, per l'Università, eventuali azioni di risarcimento per i danni, subiti da una Parte e/o da terzi e derivanti da responsabilità contrattuale o da qualunque altra violazione degli obblighi di cui al presente accordo non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, l'importo previsto dal presente Accordo.

Art. 11

(Proprietà dei risultati)

1. Ogni Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno congiuntamente proprietarie dei risultati di ricerca scaturiti dalle attività comuni del presente Accordo in maniera proporzionale ai rispettivi apporti.
3. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Comitato paritetico di cui all'art. 5 e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi compresa la disciplina per la tutela del segreto statistico, nonché delle proprie norme e regolamenti interni.

Art. 12

(Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

1. Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando le altre parti da qualsiasi responsabilità od onere in merito. In particolare, ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Art. 13

(Pubblicazioni e diffusione dei risultati)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, le pubblicazioni e le diffusioni, conseguenza

dell'attività di ricerca di cui al presente Accordo, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto dell'Accordo medesimo.

Art. 14

(Risoluzione delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire la Magistratura e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 15

(Utilizzo del nome e del logo delle Parti)

1. L'Università può liberamente utilizzare il titolo della collaborazione di cui al presente Accordo, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento al Dipartimento, nel sito web dell'Università medesima.
2. Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail agli indirizzi indicati al precedente art. 5. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente Accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla stessa. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale in formato PADES.

Per il Dipartimento
per le politiche della famiglia
Il Capo del Dipartimento
Dott. Gianfranco Costanzo

Per l'Università del Molise
Il Rettore
Prof. Giuseppe Peter Vanoli